

**Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale,
Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura**

Martedì 28 aprile 2026, sera

La Commissione consiliare permanente IV ha proseguito in serata l'esame in sede referente del progetto di legge di modifica alla normativa del 2022 a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità, con un confronto aperto che ha visto maggioranza e governo accogliere alcuni spunti dall'opposizione e la minoranza limitarsi ad astenersi nella maggior parte degli articoli, senza votare contro.

Sull'articolo 5 relativo al congedo di paternità il Segretario di Stato Stefano Canti ha ribadito la logica della mediazione raggiunta con le parti sociali, spiegando che "i giorni vengono raddoppiati da 10 a 20" e che l'accordo con il datore di lavoro riguarda solo una parte del possibile frazionamento orario. Dalla maggioranza, Guerrino Zanotti (Libera) ha espresso una posizione di equilibrio, riconoscendo la scelta dell'esecutivo ma evidenziando alcune criticità: "Se continuiamo a porre condizioni ai diritti, la fruizione diventa complessa". Respinte le proposte di modifica presentate in precedenza da Repubblica Futura e Domani-Motus Liberi.

Sull'articolo 6, relativo al congedo parentale, il Governo ha illustrato un rafforzamento delle tutele economiche e normative, introducendo minimi retributivi e il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della carriera. Matteo Casali (Rf) ha riconosciuto lo sforzo ma ha espresso scetticismo sull'efficacia complessiva: "Stiamo facendo il massimo possibile, ma non stiamo cambiando il paradigma". Di diverso avviso Zanotti, che ha sottolineato come il provvedimento "rafforzi uno strumento già molto utilizzato" e rappresenti un passo avanti anche sul piano dell'equità. Su proposta condivisa, è stato inserito un emendamento che estende il riconoscimento dell'anzianità anche ai periodi pregressi, approvato con consenso trasversale.

Analogo intervento è stato replicato sugli articoli 7 e 8, relativi rispettivamente ai genitori adottivi e affidatari, dove maggioranza e opposizione hanno trovato convergenza sull'estensione retroattiva dei benefici legati alla progressione di carriera. Il Segretario Canti ha evidenziato la volontà di uniformare le tutele: "Replichiamo quanto già previsto, garantendo equità tra le diverse situazioni familiari".

Il confronto si è riaperto sull'articolo 9 e sull'emendamento aggiuntivo proposto da Repubblica Futura in materia di permessi per visite mediche dei figli. Miriam Farinelli (Rf) ha sostenuto la necessità di rafforzare lo strumento: "Le 5 ore attuali sono assolutamente insufficienti". La proposta ha trovato il sostegno di Emanuele Santi (Rete), che l'ha definita "assolutamente condivisibile", e di Gaetano Troina (D-ML), secondo cui si tratta di "un intervento di buon senso". Il Segretario Canti ha però ricordato le resistenze emerse nei confronti con le associazioni datoriali, spiegando che il Governo aveva inizialmente inserito la misura ma poi fatto marcia indietro: "L'ANIS si è mostrata fortemente contraria".

Il dibattito ha portato a una mediazione tra le parti: su impulso anche di Zanotti e Casali, che hanno sottolineato come gli oneri sarebbero coperti dalla Cassa di compensazione, è stato elaborato un nuovo emendamento condiviso. La proposta originaria è stata ritirata e sostituita da una versione ridotta a 8 ore cumulative annue retribuite per ciascun figlio fino ai 14 anni, approvata all'unanimità.



Sull'articolo 10, relativo ai congedi per prestatori di assistenza, il Governo ha introdotto la possibilità di assistere familiari anche residenti in Italia, con l'esclusione dei casi in cui sia già attivo un caregiver familiare. Il testo è stato approvato senza contrasti.

I lavori riprenderanno domani alle 20:00 dal Comma 4 "Audizione Comitato Sammarinese di Bioetica".

Di seguito un estratto dei lavori.

Comma 3 - Esame in sede referente del Progetto di legge "Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità" (presentato dalla Segreteria di Stato con delega alla Famiglia)

Articolo 5 - (Modifica dell'articolo 13 della Legge n.129/2022)

Guerrino Zanotti (Libera): Rispetto alla posizione espressa dalla segreteria, io accetto la scelta di non accogliere le proposte di emendamento presentate da Repubblica Futura e da Domani-Motus Liberi. Tuttavia, vorrei comunque esprimere la mia opinione in merito, associandomi a quanto già dichiarato dalla collega Muratori. Io penso che se continuiamo a porre delle condizioni specifiche ai diritti che la legge dovrebbe garantire, specialmente per quanto riguarda il settore privato, la fruizione stessa di quegli strumenti diventi sempre molto complessa e problematica. Mi accorgo che in diversi passaggi della norma si ribadisce che tutto sia subordinato all'accordo preventivo con il datore di lavoro; dobbiamo essere consapevoli di quanto questo vincolo possa limitare l'esercizio di diritti che sulla carta vengono sanciti come universali, ma che poi, nei fatti, non risultano affatto uguali per tutti i lavoratori. Capisco perfettamente che ci siano posizioni e interessi diversi da bilanciare tra le parti, ma mi chiedo se non fosse possibile ragionare su una formulazione capace di mettere d'accordo tutti, magari proprio eliminando quel passaggio restrittivo come suggerito dall'emendamento di Motus Liberi. Anche per quanto riguarda il lavoro autonomo, penso che se consideriamo che i destinatari naturali di questi congedi di paternità sono i giovani, ovvero le generazioni che dovrebbero fare figli, dovremmo prestare più attenzione. Un giovane che intraprende un'attività autonoma spesso non ha alle spalle una struttura consolidata e avrebbe quindi assoluta necessità di un sostegno concreto proprio in questi momenti delicati. Secondo me, a livello concettuale e filosofico, non è affatto sbagliato proporre un intervento a favore di questi lavoratori, ma prendo atto delle difficoltà emerse durante la discussione e mi adeguo alla posizione della maggioranza.

Stefano Canti Segretario di Stato: Credo che sia utile spiegare di nuovo nel dettaglio come abbiamo strutturato questo articolo. Dobbiamo partire dalla Legge 129 del 2022, la quale prevedeva che un padre potesse usufruire di 10 giorni di congedo di paternità, anche non continuativi, ma con il limite della non frazionabilità ad ore; in quel caso, i giorni potevano essere presi senza necessità di un accordo con il datore di lavoro. Con la nuova formulazione che proponiamo oggi, questi giorni vengono raddoppiati, passando quindi da 10 a 20 giorni complessivi. Resta confermato il fatto che possano essere presi in modo non continuativo, ma aggiungiamo la possibilità di frazionarli ad ore. La logica è questa: se un lavoratore decide di prendere questi 20 giorni, anche non consecutivamente, ma sceglie di non frazionarli ad ore, non ha alcun obbligo di accordo con il suo datore di lavoro. In questo senso, la nostra proposta accoglie di fatto lo spirito dell'emendamento presentato da Domani Motus Liberi. Se invece il padre decide di frazionare il congedo ad ore, allora i primi 10 giorni restano a sua completa discrezione, mentre per i restanti 10 giorni frazionati deve esserci l'accordo con l'azienda.



Abbiamo voluto inserire questa specifica perché la modifica è stata concordata con le associazioni datoriali ed economiche; esse erano molto preoccupate per l'aumento da 10 a 20 giorni, temendo che un'assenza frazionata ad ore potesse mettere in seria difficoltà la produttività, specialmente nelle imprese metalmeccaniche o in quelle con catene di montaggio. La mediazione tra le parti ha portato a stabilire che, nel caso di frazionamento orario, per metà dei giorni previsti sia necessario mettersi d'accordo con il titolare. Riguardo invece all'emendamento di Repubblica Futura, ne capisco perfettamente la bontà e lo spirito positivo, ma il governo in questa fase non è disponibile ad accoglierlo, proprio per tutelare l'equilibrio e l'accordo faticosamente raggiunto con tutte le parti sociali e le categorie economiche.

L'articolo come emendato dal governo è approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.

L'emendamento modificativo di Domani Motus Liberi è respinto con 3 voti favorevoli e 10 contrari.

L'emendamento modificativo di Repubblica Futura è respinto con 3 voti favorevoli e 10 contrari.

Articolo 6 - (Modifica dell'articolo 14 della Legge n.129/2022)

Emendamento modificativo del governo

Stefano Canti Segretario di Stato: L'articolo 6, così come emendato, introduce modifiche all'articolo 14 della Legge 129 del 2022 in materia di congedo parentale. Il nuovo testo prevede che, fermi restando i periodi di maternità obbligatoria e di congedo per gravidanza e puerperio, la madre lavoratrice o il padre abbiano il diritto di astenersi dal lavoro richiedendo un periodo di congedo parentale fino ai primi 18 mesi di vita del bambino, estendibili a 24 mesi in caso di parto plurimo. Tale congedo può essere richiesto dal padre in alternativa alla madre o utilizzato alternativamente tra i due genitori. Se la madre è una lavoratrice autonoma o una libera professionista, il padre dipendente può usufruire del congedo alle condizioni previste. A questo periodo si applicano le disposizioni della Legge 157 del 2005 e viene riconosciuto l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera per un massimo di 15 mesi in caso di parto singolo e 21 mesi per parto plurimo. Per quanto riguarda l'indennità economica per ogni giornata lavorativa, abbiamo stabilito delle soglie minime: nei primi 3 mesi dopo il congedo obbligatorio l'indennità è pari all'80% della retribuzione netta, con un minimo di 1.500 euro su base mensile. Successivamente, fino all'anno di vita del bambino, scende al 40% con un minimo di 1.000 euro mensili. Infine, per il restante periodo fino ai 18 mesi, l'indennità è del 20% con un minimo di 500 euro mensili, a patto che il bambino non usufruisca del nido. Queste percentuali aumentano rispettivamente al 100%, 60% e 40% in caso di parto plurimo. Il padre ha inoltre diritto a 4 mesi di congedo retribuiti al 50% nei primi tre anni di vita del figlio, oppure a un'indennità del 40% (minimo 1.000 euro mensili) se i genitori non hanno usato l'intero periodo nei primi 12 mesi, scendendo al 20% (minimo 500 euro) per il restante tempo fino ai 18 mesi. L'emendamento che presentiamo oggi è di natura tecnica: abbiamo specificato meglio che i minimi previsti nelle diverse lettere sono calcolati su base mensile, per rendere la proposta ancora più chiara e trasparente per i lavori di questa Commissione.

Matteo Casali (Rf): Vorrei fare una riflessione sul tema del congedo parentale. Per carità, va bene che si stia andando nella direzione di un aumento delle aliquote e riconosco al Segretario Canti il merito di aver stabilito dei minimi retributivi che prima non erano previsti dalla norma; su questo non abbiamo nulla in contrario. Tuttavia, mi torna in mente quel pessimismo che ha accompagnato quasi tutti gli interventi, anche durante la discussione generale. Io penso che stiamo cercando di fare il massimo possibile, e di questo diamo atto alla segreteria, ma secondo me non stiamo affatto



cambiando il paradigma di fondo. Siamo tutti convinti che questi provvedimenti, purtroppo, difficilmente riusciranno a invertire la tendenza della denatalità. Se non iniziamo a ragionare fuori dagli schemi, come suggeriva anche il collega Zanotti, continueremo a ritoccare numeri e aliquote senza però incidere realmente sulla realtà. Mi viene da dire che andiamo avanti in questa direzione ma in modo poco convinto rispetto alle grandi finalità che ci siamo posti. Stiamo ritoccando la Legge 129 del 2022 dopo appena qualche anno perché ci siamo detti che non ha prodotto risultati, ma se continuiamo a rimanere chiusi in questo binario temo che, malgrado gli sforzi, il problema della natalità rimarrà un'emergenza irrisolta.

Guerrino Zanotti (Libera): Penso che, fermo restando l'obiettivo ideale a cui puntare citato dal collega Casali, si debba riconoscere che questo percorso ci avvicina molto a quanto richiesto dalla direttiva dell'Unione Europea menzionata dal Segretario Canti. Io mi dichiaro soddisfatto del fatto che si vada a rafforzare uno strumento già molto utilizzato, garantendo un sostegno economico importante attraverso l'introduzione dei minimi mensili, che rappresentano la sostanza vera di questo articolo. Inoltre, con questo testo si compie un'operazione fondamentale: oltre all'accreditamento dei contributi figurativi, che era già previsto da normative precedenti, viene finalmente riconosciuta l'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera. Questo onora un impegno assunto in seguito a un'istanza d'Arengo e a un successivo ordine del giorno del Consiglio. Durante i confronti che abbiamo avuto per definire questa norma, avevamo chiesto di parificare il riconoscimento dell'anzianità a quanto avvenuto per i contributi figurativi, ovvero che non fosse un provvedimento valido solo per il futuro. Mi chiedo se non sia possibile evitare discriminazioni e riconoscere l'anzianità anche per chi ha avuto figli in passato o ha situazioni in corso. Altrimenti, una madre che è in aspettativa oggi rischierebbe di avere un riconoscimento solo parziale. Penso che sia plausibile e doveroso estendere il riconoscimento anche ai periodi pregressi, specialmente nella Pubblica Amministrazione dove le carriere sono certe, a differenza del settore privato dove la progressione è più aleatoria. Chiedo quindi se sia possibile mettere nero su bianco il riconoscimento di questi periodi passati per la progressione di carriera, facendo ovviamente salvi i diritti già acquisiti e le situazioni consolidate prima dell'entrata in vigore di questa legge, per garantire equità a tutte le madri lavoratrici.

Dopo una breve sosta viene concordata una modifica al comma 4.

Stefano Canti Segretario di Stato: Al termine del comma 4 viene aggiunta la dicitura "ai fini della progressione di carriera". Nello specifico, si stabilisce che i periodi di congedo parentale siano riconosciuti anche se fruiti prima dell'entrata in vigore di questa legge. Resta comunque ferma la validità di tutti gli atti e dei provvedimenti che sono già stati adottati, così come sono fatte salve le situazioni giuridiche ormai consolidate e i rapporti esauriti. Questa è l'integrazione che abbiamo deciso di aggiungere.

L'articolo 6 come emendato dal governo è approvato con 10 voti favorevoli e 4 astenuti.

Art. 7 (Modifica dell'articolo 17 della Legge n.129/2024)

Emendamento modificativo presentato dal governo

Stefano Canti Segretario di Stato: L'articolo 7 prevede la modifica dell'articolo 17 della Legge 14 settembre 2022 n. 129; vorrei fare una piccola correzione formale, dato che nel testo c'è un refuso: l'anno di riferimento della legge è il 2022 e non il 2024. L'articolo 17 della Legge 129/2022 viene dunque sostituito integralmente. Il nuovo testo riguarda il congedo parentale dei genitori adottivi. Al comma 1 si stabilisce che la madre adottiva, o in alternativa il padre, abbia il diritto di astenersi dal



lavoro dopo il periodo di congedo familiare, per un massimo di 18 mesi dall'ingresso del bambino in famiglia, mantenendo il proprio posto di lavoro. Il comma 2 definisce l'indennità economica giornaliera: l'80% della retribuzione netta con un minimo di 1.500 euro mensili per i primi tre mesi; il 40% con un minimo di 1.000 euro fino al primo anno; e il 20% con un minimo di 500 euro per il restante periodo, a patto che il bambino non frequenti l'asilo nido. In caso di adozione di più fratelli, queste percentuali salgono rispettivamente al 100%, 60% e 40%. Il comma 3 prevede che il padre adottivo possa richiedere 4 mesi di congedo retribuiti al 50% nei primi tre anni dall'ingresso del minore, oppure un'indennità del 40% (minimo 1.000 euro) se il congedo non è stato interamente utilizzato nei primi 12 mesi, scendendo al 20% (minimo 500 euro) per il periodo fino ai 18 mesi. Viene inoltre riconosciuto l'accREDITAMENTO dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio per la progressione di carriera. In sostanza, con questo emendamento andiamo a replicare quanto già proposto nell'articolo precedente, estendendo il congedo parentale e le relative tutele anche ai genitori che scelgono la strada dell'adozione.

Guerrino Zanotti (Libera): Penso che anche in questo caso, per una questione di equità di trattamento, sia assolutamente necessario aggiungere il passaggio relativo al riconoscimento dell'anzianità anche per i periodi pregressi. Credo che questa tutela debba valere per tutti, sia per i genitori adottivi che per gli affidatari, senza alcuna distinzione.

Dopo una breve sosta viene concordato un emendamento tra maggioranza e opposizione

Stefano Canti Segretario di Stato: L'emendamento che proponiamo è identico a quello presentato per l'articolo precedente. Nello specifico, all'articolo 7 aggiungiamo al termine del comma 3 la seguente dicitura: "Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, così come delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti ormai esauriti".

L'articolo 7, così come emendato, è approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

Art. 8 (Modifica dell'articolo 19 della Legge n.129/2022)

Emendamento modificativo del governo

Stefano Canti Segretario di Stato: Si tratta di un'aggiunta necessaria poiché l'articolo 8 riguarda i genitori affidatari e quindi dobbiamo inserire la stessa clausola che abbiamo visto per gli articoli 6 e 7. Intanto illustro l'emendamento modificativo nel suo complesso. L'articolo 19 della Legge 129/2022 viene integralmente sostituito con il nuovo articolo 19, riguardante il congedo familiare dei genitori affidatari e i permessi di riposo giornaliero per l'allattamento — scusate la parola, nel testo era scritta tutta attaccata e mi sembrava strana. Il comma 1 prevede che, in caso di affidamento di un minore disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali, la madre affidataria, o in alternativa il padre, abbia diritto a un congedo familiare, anche frazionato, per un massimo di 60 giorni nei primi 5 mesi dall'affidamento. Il comma 2 stabilisce che, terminato il congedo di cui al comma precedente, i genitori affidatari abbiano diritto di astenersi dal lavoro per un congedo parentale fino a 18 mesi dalla data di affidamento, mantenendo il posto di lavoro. L'indennità economica è fissata in queste misure: lettera A, l'80% della retribuzione netta con un minimo di 1.500 euro mensili per i primi tre mesi; lettera B, un'indennità del 40% della retribuzione con un minimo di 1.000 euro mensili fino ai 12 mesi dall'affidamento; lettera C, un'indennità del 20% con un minimo di 500 euro per il restante periodo, purché il minore non frequenti il nido. In caso di affidamento di due o più fratelli, queste indennità



salgono al 100%, 60% e 40%. Al comma 3 si prevede che il padre affidatario possa richiedere, anche insieme alla madre, 4 mesi di congedo retribuiti al 50% nei primi tre anni dall'ingresso del minore; in alternativa, è prevista un'indennità del 40% (minimo 1.000 euro) se i genitori non hanno usato tutto il congedo nei primi 12 mesi, ridotta al 20% (minimo 500 euro) per il periodo fino ai 18 mesi. Anche qui è garantito l'accreditamento dei contributi figurativi e dell'anzianità di servizio per la progressione di carriera. Il comma 4 riconosce al genitore che rientra al lavoro dopo il congedo il diritto a permessi di riposo giornaliero per allattamento di due ore, anche discontinue, fino al primo anno dall'ingresso del bambino. In caso di affidamento plurimo, queste ore raddoppiano fino al limite della metà dell'orario settimanale. Il comma 5 introduce l'obbligo per i genitori di comunicare all'ISS la cessazione dell'affidamento entro 15 giorni dal provvedimento ufficiale. Infine, al comma 6, si specifica che l'applicazione di queste disposizioni è soggetta alla valutazione caso per caso dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali, che devono verificarne la conformità e la necessità entro i limiti della legge. Aggiungiamo ora la clausola finale al termine del comma 3: "Ai fini della progressione di carriera, i periodi di congedo parentale sono riconosciuti anche se fruiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati, così come delle situazioni giuridiche consolidate e dei rapporti esauriti".

L'articolo 8, così come emendato, è approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

Art. 9 (Modifica dell'articolo 20 della Legge n.129/2022)

Emendamento modificativo del Governo

Stefano Canti Segretario di Stato: L'articolo 9 prevede la modifica dell'articolo 20 della Legge 129/2022, che viene integralmente sostituito con il nuovo "Articolo 20 - Congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario". Al comma 1 si stabilisce che il padre lavoratore dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato — ferma restando la scadenza naturale del contratto — abbia diritto ad astenersi dal lavoro per 20 giorni retribuiti, anche non continuativi, entro 12 mesi dall'ingresso del figlio in famiglia. Di questi, 10 giorni sono fruibili liberamente, mentre gli altri 10 possono essere frazionati ad ore se compatibili con l'attività lavorativa e previo accordo con l'azienda. L'indennità è pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore e recuperata dai contributi. È vietato il licenziamento e si riconosce la contribuzione figurativa. Il comma 2 prevede l'obbligo di preavviso al datore e la presentazione del certificato di adozione o affidamento. Infine, il comma 3 chiarisce che se il congedo viene usufruito dal padre, la madre può richiedere i benefici previsti da questo articolo.

L'articolo 9, così come emendato dal Governo, è approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

Emendamento aggiuntivo presentato da Repubblica Futura per l'introduzione di un articolo 9 bis.

Miriam Farinelli (Rf): Procedo con la lettura dell'emendamento, che propone una modifica all'articolo 24 della Legge 129/2022 sui permessi per le visite mediche dei figli. Proponiamo che i genitori abbiano diritto a un massimo di 10 ore cumulative di permesso retribuito all'anno per visite mediche, esami diagnostici o vaccinazioni di ciascun figlio. Il genitore deve dare comunicazione preventiva al datore di lavoro e presentare la documentazione medica che attesti data e orario della visita. Gli oneri sarebbero a carico della Cassa di compensazione dell'ISS e verrebbe riconosciuta la contribuzione figurativa. Abbiamo pensato di proporre l'aumento da 5 a 10 ore complessive da suddividere tra madre e padre perché sappiamo bene quante necessità abbiano i bambini piccoli: tra



controlli, vaccinazioni ed esami, le 5 ore attuali sono assolutamente minime e insufficienti. Vogliamo che queste ore siano retribuite per non pesare sul bilancio delle famiglie.

Emanuele Santi (Rete): Devo dire che l'emendamento presentato dai colleghi di Repubblica Futura riguardo ai permessi per le visite mediche dei figli è assolutamente condivisibile. Se la direzione è questa, allora procediamo pure. Io l'ho già detto in precedenza: secondo me questa legge non affronta i veri problemi per invertire il trend della denatalità, come la casa, i salari e le condizioni sociali, però visto che stiamo intervenendo su tante situazioni, aumentare queste ore da 5 a 10 mi sembra un atto giusto. C'è però un grande assente in questo dibattito: la riflessione sui costi reali di questa legge. Non è stato detto quanto peserà tutto questo sulle casse pubbliche e mi chiedo se non abbiamo sbagliato direzione, visti i risultati degli scorsi anni. Tuttavia, nello specifico, questo intervento va a pesare sulle casse dello Stato per la parte contributiva figurativa, mentre i permessi retribuiti sono un aiuto concreto che credo possa essere sostenibile per il sistema.

Gaetano Troina (D-ML): Mi collego a quanto detto dal collega Santi. Certamente i calcoli sull'impatto economico vanno fatti, ma non credo proprio che questa sia la legge o il tipo di intervento su cui dovremmo metterci a fare economia, visti tanti altri sprechi meno urgenti. In questo caso ha davvero senso investire risorse per sostenere le famiglie. Riguardo all'emendamento, sono molto d'accordo con la proposta di Repubblica Futura: prevedere 10 ore cumulative permette ai genitori di organizzarsi meglio. Spesso ci sono attese lunghissime per le visite e le 5 ore attuali volano via in un attimo; se consideriamo poi che non tutti hanno la fortuna di avere i nonni che aiutano, si capisce quanto questo aiuto sia necessario. Spero che il Governo e la maggioranza valutino seriamente questa proposta, perché si tratta di un intervento di buon senso che non credo possa avere un impatto finanziario insostenibile.

Stefano Canti Segretario di Stato: Riguardo alla proposta di emendamento di Repubblica Futura, posso dirvi che questa misura era stata inserita in una prima bozza di lavoro durante la fase di revisione della legge. Tuttavia, nei primi confronti avuti con le associazioni sindacali ed economiche, l'ANIS si è mostrata fortemente contraria. Sostengono che il progetto di legge preveda già fin troppi incentivi rispetto alla normativa del 2022; si sono opposti non solo a questo, ma anche ai permessi per malattia o per i colloqui con i professori. Per questo motivo abbiamo deciso di fare marcia indietro. Di conseguenza, la posizione del Governo è quella di non accogliere l'emendamento. Nulla vieta però di ridiscutere questo punto in sede di rinnovo del contratto collettivo di lavoro, dato che è una materia che forse attiene più alla contrattazione sindacale che a un progetto di legge come questo. Io riferisco quello che è emerso dai tavoli tecnici, poi mi rimetto alle valutazioni della maggioranza.

Guerrino Zanotti (Libera): Devo dire, Segretario, che quando quell'articolo era presente nella bozza originaria, noi lo avevamo apprezzato moltissimo. Mi si lasci fare una riflessione sulla spesa: se un giorno dovessimo scoprire che questa legge ci costa tanto, dovremmo quasi festeggiare, perché significherebbe che abbiamo centrato l'obiettivo di aumentare le nascite. Tornando all'emendamento, qui si propone di porre l'onere sulla Cassa di compensazione: oggi abbiamo 5 ore non retribuite, che diventerebbero 10 retribuite. Forse bisognerebbe aggiustare un po' il testo per chiarire che il datore di lavoro anticipa la somma e poi la recupera dai contributi. Potremmo anche trovare una via di mezzo, magari fissando 8 ore invece di 10, o mettendo un limite d'età per i figli, magari fino ai 14 anni o per l'età scolastica. Penso che visto lo sforzo che stiamo facendo per potenziare gli strumenti a sostegno delle famiglie, questo ulteriore passo sarebbe davvero importante.

Matteo Casali (Rf): Mi ricollego a quanto detto dal collega Zanotti. La motivazione secondo cui le associazioni datoriali sarebbero contrarie cade nel momento in cui specifichiamo che non sarebbero loro a pagare questa prestazione, quindi lo scoglio è superato in partenza. Il monte ore complessivo rimane lo stesso di prima, sono 10 ore che però vengono gestite in modo cumulativo tra i genitori per facilitare l'organizzazione familiare. Si tratta di un tema che ha pieno titolo per essere trattato in



questa legge, visto che l'articolo 24 della Legge 129/2022 già se ne occupa. Inoltre, non c'è rischio di abusi: il genitore deve presentare una certificazione medica puntuale con data e orario della prestazione. Credo quindi che non ci siano motivi ostativi reali e che la proposta potrebbe essere accolta senza problemi, magari sistemando solo qualche dettaglio tecnico sulla modalità di rimborso al datore di lavoro.

Dopo una sosta viene concordato un nuovo emendamento aggiuntivo tra maggioranza e opposizione. L'emendamento originario viene ritirato.

Miriam Farinelli (Rf): Ritiriamo l'articolo 9 bis originale e procedo ora a illustrare la nuova proposta, che riguarda i permessi per le visite mediche dei figli. Io penso sia necessario stabilire che la madre e il padre lavoratori abbiano diritto a un massimo di 8 ore cumulative di permesso retribuito nell'arco dell'anno per visite mediche, esami diagnostici clinici o vaccinazioni per ciascun figlio che abbia un'età pari o inferiore ai 14 anni. Secondo me è giusto che, per poter usufruire di questo permesso, il padre o la madre debbano darne comunicazione preventiva al datore di lavoro e successivamente presentino la relativa documentazione rilasciata dal medico specialista o dal servizio competente, che attesti la data e l'orario della visita, dell'esame o della vaccinazione. La retribuzione per questi permessi deve essere anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera scalandola dai contributi dovuti. Infine, gli oneri relativi a questa misura devono essere imputati alla Cassa di compensazione per le prestazioni economiche temporanee dei lavoratori dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'emendamento aggiuntivo, così come emendato, è approvato all'unanimità.

Art. 10 (Modifica dell'articolo 27 della Legge n.129/2022)

Stefano Canti Segretario di Stato: Questo articolo riguarda la modifica dell'articolo 27 della Legge 129 del 2022. Nello specifico, il comma 1 viene modificato stabilendo che al componente della famiglia residente, sia esso lavoratore dipendente o autonomo nella Repubblica di San Marino, spetta il diritto di richiedere il congedo per prestatori di assistenza per aiutare un proprio familiare residente in Repubblica o in territorio italiano. Il comma 2 specifica che il familiare assistito deve essere un portatore di grave disabilità permanente o temporanea, oppure un portatore di gravissima patologia correlata all'età, debitamente certificata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari individuali. La domanda deve essere presentata dal richiedente il congedo al medico fiscale; qualora il familiare risieda in territorio italiano, occorre presentare la relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica legale della competente azienda sanitaria locale che attesti lo stato di salute, a condizione che non vi siano altri componenti della famiglia che già usufruiscono di congedi o permessi per l'assistenza dello stesso familiare. Infine, aggiungiamo il comma 10 bis, il quale chiarisce che non si possa usufruire di tale congedo se il familiare è già assistito da un caregiver familiare secondo quanto previsto dall'articolo 28.

L'articolo 10 è approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

I lavori vengono interrotti verso le 23:30 e riprenderanno mercoledì 29 aprile alle 20:00 con l'audizione del Comitato Sammarinese di Bioetica.